



AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, modificata con legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'Amministrazione della giustizia nelle corti di Assise e nei Tribunali per i minorenni;

Visti gli artt. 13 e 14 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che fa obbligo ai Comuni di formare due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio, in possesso dei requisiti prescritti negli artt. 9 e 10 della predetta legge;

INVITA

i cittadini residenti nel territorio comunale che intendano essere iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, a far pervenire apposita domanda **entro e non oltre il 31 luglio 2025**.

Ai fini dell'iscrizione **nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise**, nella domanda, gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Ai fini dell'iscrizione **nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello**, nella domanda, gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

L'apposito modulo di iscrizione, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente nella sezione Modulistica - Anagrafe - Elettorale, dovrà pervenire al Comune utilizzando una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it
- via e-mail all'indirizzo protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it

Al predetto modulo dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge 10/4/1951, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni.

Rignano Flaminio, 30 aprile 2025

IL SINDACO
dott. Vincenzo MARCORELLI